

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1966

#### Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 12 giugno 1945, e cioè dal giorno della liberazione di Trieste, il grano necessario al fabbisogno della popolazione triestina venne fornito dal Governo militare alleato utilizzando i mezzi valutari forniti dall'UNNRA e poi dall'ERP triestino. Il ricavo della vendita del grano, a prezzo politico, era fatto affluire in speciali conti UNNRA ed ERP, che costituirono la fonte di aiuti e finanziamenti per le iniziative economiche del territorio.

Dal settembre del 1951, i rifornimenti vennero effettuati dallo stesso Governo militare alleato con grano di provenienza USA (Hard Winter 2), attingendo dalla quota italiana dell'International Wheat Agreement.

Nel mese di giugno del 1952 il Governo militare alleato stipulò un accordo con il Governo italiano, integrato da una convenzione del 21 giugno 1953, in base al quale quest'ultimo si obbligava a fornire il grano necessario al fabbisogno del territorio di

Trieste alle condizioni fissate dall'International Wheat Agreement, cioè in pratica alle condizioni del mercato internazionale. Infatti venne stabilito che i prezzi sarebbero stati determinati di volta in volta sulla base delle quotazioni medie dei mercati di Chicago (USA) e di Winnipeg (Canada): i primi per lo standard Hard Winter 2 ed i secondi per lo standard Manitoba 3.

La quantità a cui l'accordo si riferiva era di quintali 39 mila mensili più una scorta trimestrale.

Nel mese di ottobre del 1954 entrò in vigore il *Memorandum* d'intesa stipulato a Londra, in base al quale l'amministrazione della zona A del territorio libero di Trieste veniva affidata all'Italia, e quella della zona B alla Jugoslavia. Ad amministrare Trieste venne nominato un Commissario generale del Governo, con i poteri esercitati nel territorio di Trieste dal cessato Governo militare alleato.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tenuto conto degli impegni a suo tempo presi dal Governo italiano in merito al rifornimento di grano a Trieste a prezzo internazionale, il Commissario generale del Governo ottenne la continuazione di tale facilitazione, e ciò anche in considerazione delle sempre più precarie condizioni dell'economia triestina.

Dal 1954 ad oggi la quantità fornita venne ridotta da quintali 39 mila a quintali 30 mila mensili ed il prezzo venne fissato dal CIP nel 1955, in lire 5.722,525, « franco vagone partenza », per grano Hard Winter 2 o standard equivalente.

Nel 1960-61 furono forniti 315 mila quintali di grano estero e 45 mila quintali di grano nazionale, nel 1961-62 la proporzione fu di quintali 225 mila di estero e 135 mila di nazionale; successivamente la fornitura venne fatta in base al 50 per cento estero e 50 per cento nazionale.

Con l'entrata in vigore (31 luglio 1962) del regolamento CEE n. 19, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato dei cereali, tale agevolazione fu egualmente mantenuta, in considerazione del persistere, nell'economia triestina, delle condizioni di disagio che, in passato, avevano consigliato l'adozione del provvedimento.

Anche per il periodo 1° novembre 1965-31 dicembre 1966, in esecuzione di analoghe delibere del Consiglio dei ministri adottate nel novembre 1965 e nel luglio 1966, è stata disposta l'assegnazione al Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia di quintali 420 mila di grano tenero della gestione di stoccaggio, al prezzo agevolato di lire 5.622,525 al quintale, per il fabbisogno della popolazione triestina.

Pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si pone a carico dello Stato l'onere di lire 700 milioni relativo alla suddetta agevolazione: e cioè la differenza fra i prezzi indicativi, in vigore nelle singole zone di prelevamento del prodotto, e il prezzo speciale di cessione che è stato fissato in lire 5.622,525 « franco monte magazzino di stoccaggio, alla rinfusa ».

All'onere suddetto si fa fronte per lire 300 milioni con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato e per lire 400 milioni con una quota parte dell'accantonamento considerato nel Fondo globale di parte corrente dell'esercizio 1966 concernente « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università ed Istituti di istruzione universitaria ».

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, comprendente i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, effettuate nel periodo 1° novembre 1965-31 dicembre 1966 entro il limite massimo di quintali 420 mila, si applica il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per « merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa ».

## Art. 2.

È assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunità economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.

## Art. 3.

Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvederà al pagamento delle differenze di prezzo e dei conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano.

I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.

## Art. 4.

All'onere di lire 700 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 300 milioni con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato e per lire 400 milioni con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dell'anno finanziario 1966, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.